

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI DI “PROFESSORE EMERITO”
E DI “PROFESSORE ONORARIO”**
(D.R. n. 457 del 3 ottobre 2013)

**ART. 1
OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento dei titoli di “professore emerito” e di “professore onorario”, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, individuando altresì le attività che i soggetti cui tali titoli sono attribuiti possono svolgere nell’Università.

**ART. 2
REQUISITI E PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO**

1. Il titolo di “professore emerito” può essere conferito ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nell’Università in tale qualifica; il titolo di “professore onorario” può essere conferito ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nell’Università in tale qualifica.

2. Il conferimento dei titoli oggetto del presente regolamento è concesso al professore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che si sia distinto nel corso della propria carriera accademica in virtù della rilevanza delle opere, della diffusione e continuità della produzione scientifica nonché degli incarichi di particolare prestigio eventualmente ricoperti.

3. La proposta di conferimento del titolo è avanzata dal dipartimento cui afferiva il professore al momento del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni; il Consiglio di dipartimento delibera, nella composizione ristretta ai professori ordinari, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, su richiesta, presentata entro due anni dalla cessazione dal servizio, del Consiglio di corso di studio in cui era incardinato il professore e adeguatamente motivata in ordine all’eccellenza dimostrata nell’attività didattica e di ricerca.

4. La deliberazione del Consiglio di dipartimento è sottoposta, su proposta del Rettore, all’approvazione del Senato accademico; gli atti sono poi trasmessi al Ministro competente ai fini dell’adozione del provvedimento di attribuzione del titolo.

**ART. 3
ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA**

1. Nell’ambito della programmazione didattica del dipartimento che ha proposto il conferimento del titolo, il professore emerito od onorario può svolgere attività di insegnamento, nel rispetto della vigente normativa.

2. Il professore emerito od onorario può svolgere attività di ricerca nell’ambito del dipartimento che ha proposto il conferimento del titolo, senza oneri per l’Università e nel rispetto della normativa vigente.

**ART. 4
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente deliberazione assunta dagli organi dell’Università in merito al conferimento dei titoli in oggetto e, in particolare, la deliberazione del Senato accademico del 9 dicembre 2003 punto n. 12.